

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' DELL'AVVOCATO

Torino, 30 gennaio 2015

avv. Giuseppe Vitrani, avv. Daniele Lussana
avv. Alessandro Barale, avv. Monica A. Senior

Parte I

DAL PROTOCOLLO

- ▶ “si sottolinea come autenticare in proprio le copie da parte dell’Avvocato [...] consente alla parte di risparmiare sui diritti di copia (tutt’al più si paga per la sola copia esecutiva invece che per almeno due copie) e, dall’altra solleva la cancelleria da una serie di incombenzi quali la ricezione della richiesta di copia, la percezione dei diritti, l’approntamento delle copie, il rilascio delle stesse”


LA CASISITICA ESAMINATA

Atti e provvedimenti estratti dai registri di cancelleria

Le notifiche telematiche

Il processo esecutivo

LE FONTI

- **L'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/12**
 - **Legge n. 53/1994 e dm 44/2011**
 - **CAD e dpcm 13 novembre 2014**
 - **Art. 518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c.**
- 

I principi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. 179/12

- Principio dell'equivalenza tra copie informatiche pubblicate sui registri di cancelleria e originale
- Il difensore può estrarre copie analogiche, copie informatiche e duplicati informatici
- Tali copie, se munite dell'attestazione di conformità, equivalgono all'originale

IL PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE DI TORINO

Disciplina i casi in cui il difensore estrae:

- Copia informatica di documento informatico
- Copia analogica di documento informatico

Reperibile sul sito dell'Ordine:

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Formazione/SKMBT_C454e14122312030.pdf

LA COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

È l'ipotesi meno problematica

Si stampa il provvedimento dal registro di cancelleria ed eventualmente si congiungono i provvedimenti tra loro (es. ricorso + decreto ing.)

Si appone la formula prevista dal protocollo per l'attestazione di conformità

Le definizioni del CAD

- ▶ **copia informatica di doc. informatico** (CAD, art. 1, lett. i-quater): il documento informatico avente contenuto identico ma diversa sequenza di valori binari (bit);
- ▶ **uplicato informatico** (CAD, art. 1, lett. i-quinquies): ha la medesima sequenza di valori binari del documento originario;

LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Si fa ricorso a tale modalità di generazione del documento munito di attestazione di conformità in tutti quei casi in cui il documento del processo può rimanere digitale (es. notifica a mezzo PEC)

Occorre però armonizzare la legge speciale (art. 16 bis d.l. 179/12) con i principi del CAD e con le relative regole tecniche

IL DPCM 13 NOVEMBRE 2014

Regole tecniche per la
copia, riproduzione del
documento informatico

```
graph TD; A[Regole tecniche per la copia, riproduzione del documento informatico] --> B[Estrazione della copia informatica di documento informatico]; A --> C[Estrazione della copia analogica di documento informatico];
```

Estrazione della copia
informatica di
documento informatico

Estrazione della copia
analogica di documento
informatico

LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 6 dpcm

“attestazione”
inserita nel
documento




“attestazione”
inserita in
documento
separato

Parte II

Caso 1

Attestazione nel documento

LA GENERAZIONE E ATTESTAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (i)



LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (i)

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott.

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 64.130,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali e in € 406,50= per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.



Torino, 25 settembre 2014

Il Giudice
dott.

LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (ii)

Stampa
Totale: **1 foglio**

Stampa Annulla

Destinazione  NRG MP 2000 PCL
Modifica... 

Pagine Tutti
 ad es. 1-5, 8, 11-13


Copie 1 + -

Formato carta A4

Opzioni Adatta alla pagina
 Fronte retro

Stampa utilizzando la finestra di dialogo di sistema...
(Ctrl+Shift+P)

N. R.G.:



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Umberto Scotti,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.:

INGIUNGE A

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 64.130,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali e in € 406,50* per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diventa esecutivo e definitivo.

Torino, 25 settembre 2014


Il Giudice
dott.

INFO Servizi del POPEDEM CO2 livello: 1167

LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (iii)

Stampa
Totale: **1 pagina**

Salva **Annulla**

Destinazione  Salva come PDF
Modifica...

Pagine Tutti
 ad es. 1-5, 8, 11-13

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott.

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 64.130,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali e in € 406,50⁰⁰ per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;


AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Torino, 25 settembre 2014


Il Giudice

LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (iv)



The image shows a screenshot of a PDF document titled "autentica_ing.pdf" opened in Adobe Reader. The document content is as follows:

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO


Il Giudice dott. Umberto Scotti,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.:

INGIUNGE A

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (v)



di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 64.130,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali e in € 406,50= per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Torino, 25 settembre 2014

Il Giudice

RTO Emesso Da: POSTECOM CA.2 Serial#: f16a7

The image shows a screenshot of the Adobe Reader application window. The title bar reads 'autentica_ing.pdf - Adobe Reader'. The menu bar includes 'File', 'Modifica', 'Vista', and 'Finestra'. The toolbar shows various icons for file operations and navigation, with the zoom level set to 142%. The main content area displays a legal document in Italian. On the right side, the 'Strumenti' (Tools) panel is open, showing the 'Strumenti Compila e firma' (Form and Signature Tools) section. An arrow points to the 'Aggiungi testo' (Add text) tool. Other tools in the list include 'Aggiungi segno di spunta' (Add checkmark), 'Inserisci iniziali' (Insert initials), and 'Inserisci firma' (Insert signature). Below these are options for 'Invia o raccogli firme' (Send or collect signatures) and 'Utilizzare i certificati' (Use certificates).

LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (vi)

professionisti e in € 400,00- per esborsi, oltre il 13,00 % per spese generali, I.V.A. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Torino, 25 settembre 2014

Il Giudice
dott.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Vitrani, nella sua qualità di difensore della
ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, decreto legge
n. 179/12 (come introdotto dall'art. 52 del decreto legge n. 90/14, convertito con modifiche
dalla legge n. 114/14) dichiara che la presente copia informatica di ricorso per decreto
ingiuntivo estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico RG 24003/14, è
conforme al corrispondente esemplare ivi contenuto e per legge equivalente all'originale.
Al fine dell'attestazione di conformità il presente documento informatico viene sottoscritto
con firma digitale.

Torino, 26 settembre 2014.

avv. Giuseppe Vitrani

CA2 Serial#: f16e7

Firmato Da:



LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA MEDIANTE SOVRASCRIZIONE (vii)

- ▶ avete ottenuto un documento “sprotetto”
- ▶ avete aggiunto la vostra attestazione
- ▶ basterà ora firmare digitalmente il documento così ottenuto con...
 - Dike
 - Aruba Sign
 - ecc

Caso 2

Attestazione in documento
separato



LA GENERAZIONE E AUTENTICAZIONE DI COPIA INFORMATICA CON DOCUMENTO SEPARATO

IL DOCUMENTO SEPARATO DEVE
CONTENERE UN RIFERIMENTO TEMPORALE
E L'IMPRONTA DI OGNI COPIA O ESTRATTO
INFORMATICO.

IL DOCUMENTO COSI' PRODOTTO DEVE POI
ESSERE SOTTOSCRITTO DALL'AVVOCATO
CON FIRMA DIGITALE



Riferimento temporale

- ▶ Le norme del DPCM 13 novembre 2014 non parlano di “marcatura temporale”, ma solo di “riferimento”.
- ▶ Cosa fare, quindi?
 - No data di creazione / modifica del file (cambiano al salvataggio)
- ▶ Ipotesi:
 - Datare l’attestazione (Torino, il giorno...)?
 - inserirlo nel nome del file?

Cos'è l'impronta

- ▶ **HASH:** funzione matematica che associa a una stringa un'altra stringa di lunghezza predefinita (“impronta digitale”)
- ▶ Normalmente l'HASH viene usato per verificare l'integrità di un file (scaricato) rispetto a un suo “originale”: se il risultato dell'HASH è il medesimo, i due file dovrebbero essere identici
- ▶ Ci sono vari algoritmi di HASH (MD5, ormai “deprecato”, SHA-1, SHA-2, ecc)

Esempi

Download CrunchBang Linux 11 "Waldorf"

Welcome to the download page for CrunchBang Linux Waldorf. Please choose a flavour from below:

32-bit

64-bit

32-bit

README

32-bit Waldorf for Modern PCs

[BitTorrent](#)

Approx. Size: 771M

MD5: 5a74e8738a095d65f58641bb47d45e0a

32-bit Waldorf for Older PCs (non PAE)

[BitTorrent](#)

Approx. Size: 771M

MD5: 92675c5068f3f8d02a9294288bb4c52e

Calcolo hash

- ▶ **Da linea di comando, in Windows**
- ▶ FCIV -sha1 c:\prova.txt
- ▶ <http://support.microsoft.com/kb/889768/it>
- ▶ e <http://support.microsoft.com/kb/841290>

- ▶ **Servizi online**
- ▶ <http://onlinemd5.com/>

- ▶ **Utility grafiche**
- ▶ <https://raylin.wordpress.com/>

Calcolo hash (segue)

MD5 & SHA Checksum Utility 2.1

Help Check out Pro Version

Generate Hash

File: Z:\4_Corsi\commissione informatica\AUTENTICA\ATTESTAZIONI_CONFORMITA_AV

MD5 6367A8FEED064F40B581BBAF8F4E9438

SHA-1 FDA27ABEB16DF1F3533FA6E2AD4DBDA1BC23695B

SHA-256 A911442421A4E1378F405CEA6D7A1DABEFD51C4F25F5A8B4EF49DC42C995455E

SHA-512 5D2C0362D7E514E0C8A19006E1F5C2CC1D5CE18CCE036A6A318088B3B75C7617E:

Verify Hash with Generated Hash (MD5, SHA-1, SHA-256 or SHA-512)

Hash:

Calcolo hash (segue)

The screenshot displays the 'MD5 & SHA Checksum Utility 2.1' application window. The main interface includes a menu bar with 'Help' and 'Check out Pro Version', a 'Generate Hash' section, and a 'Verify Hash with Generated Hash (MD5, SHA-1, SHA-256 or SHA-512)' section. A 'Matched' dialog box is overlaid on the main window, displaying an information icon and the text 'SHA-1 Hash matched.' with an 'OK' button. The main window shows a file path 'Z:\4_Corsi\commissione informatica\AUTEN...', MD5 hash '6367A8FEED064F40B581BBAF8F4E9438', SHA-1 hash 'FDA27ABEB16DF1F3533FA6E2AD4DBDA1B...', SHA-256 hash 'A911442421A4E1378F405CEA6D7A1DABE...', and SHA-512 hash '5D2C0362D7E514E0C8A19006E1F5C2CC1D...'. The 'Verify' section shows a 'Hash:' field containing 'FDA27ABEB16DF1F3533FA6E2AD4DBDA1BC23695B' and a 'Verify' button. On the right side, there are buttons for 'Browse', 'Copy MD5', 'Copy SHA-1', 'Copy SHA-256', 'Copy SHA-512', 'Copy All', and 'Paste'.

MD5 & SHA Checksum Utility 2.1

Help Check out Pro Version

Generate Hash

File: Z:\4_Corsi\commissione informatica\AUTEN...

MD5 6367A8FEED064F40B581BBAF8F4E9438

SHA-1 FDA27ABEB16DF1F3533FA6E2AD4DBDA1B...

SHA-256 A911442421A4E1378F405CEA6D7A1DABE...

SHA-512 5D2C0362D7E514E0C8A19006E1F5C2CC1D...

Verify Hash with Generated Hash (MD5, SHA-1, SHA-256 or SHA-512)

Hash: FDA27ABEB16DF1F3533FA6E2AD4DBDA1BC23695B

Matched

SHA-1 Hash matched.

OK

Browse

Copy MD5

Copy SHA-1

Copy SHA-256

Copy SHA-512

Copy All

Paste

Verify

Dove attesto la conformità...?

Art. 18 DM 21 febbraio 2011, n. 44

“Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”

- ▶ 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista
- ▶ dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale
nella relazione di notificazione [...]

... e dove inserisco l'impronta?

Io sottoscritto avv. [nome, cognome e codice fiscale], iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di [sede], nella mia qualità di difensore di [dati parte] per procura speciale [dati della procura] rilasciata su [riferimento procura], notifico con modalità telematica l'allegato atto [descrizione e indicazione, se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, e dei dati del fascicolo], [...] della quale qui attesto la conformità all'originale

oppure - al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico del procedimento,

a [dati destinatario], trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata [indirizzo PEC del destinatario] estratto dal [indicazione pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato].


<nome Avvocato>

Dettaglio impronta: _____

Riferimento temporale: _____

è necessario?

Argomenti (a favore del “no”):

1. La PEC, essendo certificata e firmata dal certificatore, “congiunge con strumenti informatici” i vari allegati in essa contenuti.
 2. Anche la ricevuta della PEC restituisce un’impronta (l’identificativo del messaggio)
 3. Lo scopo verrebbe comunque raggiunto
 4. In ogni caso il dpcm non prevede sanzioni per l’inosservanza delle formalità richieste
- 

Riassumendo

Nel caso della dichiarazione separata, occorrerà:

- ▶ Procurare la “copia” o il “duplicato” informatico da notificare;
- ▶ Firmarla digitalmente;
- ▶ Predisporre l’attestazione “separata”, inserendovi un riferimento temporale e l’impronta (hash) della “copia” o del “duplicato” informatico da notificare, previamente calcolato;
- ▶ Salvare l’attestazione in formato PDF;
- ▶ Firmarla digitalmente.

ATTENZIONE

- ▶ “...il potere di autentica contemplato dal più volte citato comma 9-bis non è esercitabile in relazione a documenti informatici diversi dagli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice e dai provvedimenti di quest'ultimo, anche se presenti nel fascicolo informatico (es.: documenti prodotti).”

Caso 3

“Autentica” di un atto
non estratto da
registri di cancelleria

Caso 3, ipotesi 1

Copia per immagine di un documento (cioè, atto) analogico.

Caso 3, ipotesi 1 (segue)

Esempio:


atto “introduttivo” la cui scansione non è presente nei registri.

Seguirò la stessa procedura di cui al “Caso 1” (attestazione nel documento) o “Caso 2” (attestazione separata)

Caso 3, ipotesi 2

Necessità di depositare (per la prima volta) un atto da me notificato telematicamente, attestandone la conformità all'originale

Art. 9 L. 53/1994

- 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito [telematico], l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).
- 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
- 

Formula?

Art. 23 CAD:

Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma [digitale] hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato

Formula libera



Parte III

Caso 4

L'attestazione nel procedimento
esecutivo

Le fonti

Art. 16 *bis*, secondo comma, D.Lgs. 179/12

Nei processi esecutivi di cui al **libro III del codice di procedura civile** la disposizione di cui al comma 1 si applica **successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione**. A decorrere **dal 31 marzo 2015**, il deposito nei procedimenti di **espropriazione forzata** della nota di iscrizione a ruolo ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla **nota di iscrizione a ruolo** sono depositati, con le medesime modalità, **le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile**. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, **anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis**.

**IL DEPOSITO DEGLI ATTI DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
DALL'11 DICEMBRE 2014 AL 30 MARZO 2015**

DEPOSITO TELEMATICO

O

DEPOSITO CARTACEO?

**IL DEPOSITO DEGLI ATTI DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
DAL 31 MARZO 2015**

DEPOSITO TELEMATICO



**L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
APPOSTA DALL'AVVOCATO
NEL DEPOSITO CARTACEO NELLE ESECUZIONI**

IO SOTTOSCRITTO AVV. **, NELLA
QUALITA' DI DIFENSORE DEL
CREDITORE ***, ATTESTO AI SENSI
DELL'ART. ***, CHE LA PRESENTE
COPIA DI *** E' CONFORME
ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSEGNATO DALL'UFFICIALE
GIUDIZIARIO IN DATA ***.
SI COMPONE DI N. *** PAGINE**

**L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
APPOSTA DALL'AVVOCATO
NEL DEPOSITO TELEMATICO NELLE ESECUZIONI**

IO SOTTOSCRITTO AVV. **, NELLA
QUALITA' DI DIFENSORE DEL
CREDITORE ***, ATTESTO AI SENSI
DELL'ART. ***, CHE LA PRESENTE
COPIA DI *** E' CONFORME
ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSEGNATO DALL'UFFICIALE
GIUDIZIARIO IN DATA ***.**

SI COMPONE DI N. * FOGLI, PER
COMPLESSIVE N. *** FACCIATE,
TUTTI FIRMATI DAL SOTTOSCRITTO.**

Parte IV

Profili di rilevanza Penale

ART.359 C.P.

PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'


Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie...**

ART.357 C.P.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ...



NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Al fine di individuare se l'attività posta in essere da un soggetto possa essere qualificata come pubblica è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, disciplina che deve evidenziare le finalità di interesse pubblico nell'attività svolta dal soggetto

Art. 6, L. 53/1994

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

D.L. 179/12, art. 16 bis, comma 9 bis:

il difensore può estrarre copie analogiche o informatiche degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico ed attestarne la conformità ai corrispondenti contenuti nel fascicolo stesso

DPCM 13.11.14, art.6, comma 3:

l'attestazione di conformità' delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato

REATI IN CASO DI FALSIFICAZIONE?

Principio di equivalenza tra copie informatiche pubblicate sui registri di cancelleria e originale

Certezza di immutabilità delle copie informatiche pubblicate sul registro

REATI IN CASO DI FALSIFICAZIONE?

RELATA DI NOTIFICA: ART. 476 O 479 C.P.
(falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale su atto pubblico)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': ART. 478 C.P.
(falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

ART.478 C.P.


Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni




ART.478 C.P.

2 CONDOTTE:

1. **rilascio di una copia di un atto inesistente**
 2. **rilascio di una copia difforme dall'originale**
- 

ART.478 C.P.

NON SI TRATTA:

- di falsificazione di una copia non autentica**
 - di falsificazione di una copia autentica**
- 

ART.491 bis C.P.

DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. [A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.]

ART.1, lett. p), D. Lgs.82/2005

DEFINIZIONI

**Documento informatico:
la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti**



ART.11, D.M. 44/2011

FORMATO DELL'ATTO DEL PROCESSO IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO

L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici

ART.3, DPCM 13.11.2014

Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:

- a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;**
- b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;**
- c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;**
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.**

Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.

ART.491 bis C.P.

DOCUMENTI INFORMATICI

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda **un documento informatico pubblico o privato** avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente **gli atti pubblici e le scritture private**

E le copie autentiche?



Art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/12

Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite di attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale

ART.491 bis C.P.: quid iuris?

Se la copia autentica ha lo stesso valore dell'originale, la falsificazione di una copia informatica integra il reato di falso in atto pubblico o scrittura privata?

Oppure si deve ipotizzare il falso informatico solo sull'autentica, che è comunque atto pubblico?

In entrambi i casi la falsificazione della copia autentica informatica sarebbe punita più severamente rispetto alla falsità in copie autentiche

ANTOLISEI

***“Considerata una Sfinge,
può, a nostro parere,
rassomigliarsi ad un fascio
d’ortiche”***

Risorse utili


- ▶ Google Chrome
- ▶ <http://www.google.com/chrome/>

- ▶ doPDF (stampante virtuale PDF gratuita)
- ▶ <http://www.dopdf.com/it/>

- ▶ MD5 & SHA checksum utility
- ▶ <https://raylin.wordpress.com/>

- ▶ Protocollo Autentica Tribunale Torino
- ▶ http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Formazione/SKMBT_C454e14122312030.pdf

Disclaimer

- ▶ Le diapositive sopra riprodotte riflettono esclusivamente le opinioni personali dei loro autori.
 - ▶ Gli stessi declinano ogni responsabilità in merito alle opinioni ivi espresse.
- 

Grazie per l'attenzione

- Presentazione preparata per la Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

(<http://www.ordineavvocatitorino.it> e
<http://www.avvocatitelematici.to.it>)



rilasciata con licenza Creative Commons
(www.creativecommons.org)

attribuzione – condividi allo stesso modo 3.0 Italia
(CC BY-SA 3.0 IT)



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>